



# Progetto di adeguamento della prassi LIVA

---

## Tema: Abbonamento veicoli

Info IVA 05 concernente il settore Veicoli a motore

### Osservazione

Progetto del 04.03.2024 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I testi della prassi attuale sono disponibili al link seguente

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/05>

### [Abbreviazioni e acronimi](#)

***Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie da parte dell'AFC (nuove cifre 14 segg.).***

## Info IVA 05 concernente il settore Veicoli a motore

### 14 Abbonamento veicoli

#### 14.1 In generale

Con l'espressione «abbonamenti veicoli» utilizzata in seguito si intende una prestazione che consiste nel mettere un veicolo a motore a disposizione di un cliente, nel quadro di un contratto che comprende un pacchetto di prestazioni previsto in un'offerta di base tutto compreso (prestazione complessiva), ad eccezione del carburante e/o dell'elettricità.

Le CGU e i contratti conclusi tra i prestatori e i clienti definiscono il modello del veicolo, la durata dell'abbonamento, la tariffa forfettaria iniziale per la consegna del veicolo, la tariffa forfettaria al chilometro, l'assicurazione casco parziale o totale, l'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurazione per i giovani conducenti, la franchigia in caso di sinistro, le spese di immatricolazione, le tasse di circolazione, il primo contrassegno stradale, il servizio e la manutenzione del veicolo, compresi ad esempio i pneumatici e il deposito pneumatici. In generale, gli abbonamenti veicoli sono conclusi per una durata determinata (ad es. di 18 mesi).

In cambio, il cliente (il locatario del veicolo) paga l'importo mensile pattuito al prestatore (la società di noleggio) per il noleggio del veicolo tutto compreso.

**Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie da parte dell'AFC** (data di pubblicazione: xx.xx.202x; riguardo all'applicabilità temporale, [Info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

#### 14.2 Trattamento fiscale

In virtù dell'[articolo 24 capoverso 1 LIVA](#), l'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 6.

##### 14.2.1 Offerta di base

Le prestazioni di base incluse negli abbonamenti veicoli tutto compreso sono correlate sotto il profilo economico e si intrecciano al punto da dover essere considerate come un'operazione economica unica – un tutto indivisibile (unità di prestazione [\[art. 19 cpv. 3 LIVA\]](#); per maggiori informazioni cfr. [info IVA Oggetto dell'imposta](#)). Queste prestazioni sono trattate in funzione della natura della prestazione complessiva. Nella fattispecie, l'elemento essenziale della prestazione è la messa a disposizione del veicolo. Di conseguenza, gli abbonamenti veicoli sono considerati una fornitura ai sensi dell'[articolo 3 lettera d numero 3 LIVA](#) (il cui luogo della prestazione è definito all'[art. 7 cpv. 1 lett. a e b LIVA](#)). Si tratta quindi di una prestazione assoggettata all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero anche se l'abbonamento prevede una copertura assicurativa (prestazione esclusa dall'imposta nel settore assicurativo; [art. 21 cpv. 2 n. 18 lett. a LIVA](#)). Il prestatore, assoggettato all'IVA, può quindi dedurre l'imposta precedente nell'ambito della sua attività imprenditoriale secondo l'[articolo 28 capoverso 1 LIVA](#), fatti salvi gli [articoli 29 e 33 LIVA](#).

**Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie da parte dell'AFC** (data di pubblicazione: xx.xx.202x; riguardo all'applicabilità temporale, [Info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

#### 14.2.2 Prestazioni non comprese nell'offerta di base

Quando la società di noleggio esegue per i suoi clienti (i locatari del veicolo) prestazioni aggiuntive, ovvero prestazioni che non sono comprese nell'offerta di base (tariffa forfettaria tutto compreso), queste prestazioni aggiuntive sono considerate prestazioni indipendenti le une dalle altre ([art. 19 cpv. 1 LIVA](#)) e vanno trattate in quanto tali, a prescindere che siano correlate alla prestazione principale, nella fattispecie agli abbonamenti veicoli.

**Precisazione della prassi** ([Info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

##### 14.2.2.1 Prestazioni escluse dall'imposta

La copertura assicurativa supplementare, non compresa nell'offerta di base, è una prestazione assicurativa esclusa dall'imposta ([art. 21 cpv. 2 n. 18, lett. a LIVA](#)) purché siano adempiute le due condizioni seguenti:

- lo stipulante (la società di noleggio) ha concluso un contratto d'assicurazione (in nome proprio) che copre il rischio sostenuto da terzi (il locatario del veicolo) con un assicuratore (assoggettato alla LSA per il settore interessato); e
- l'importo rifatturato è indicato come tale sulla fattura emessa dallo stipulante (la società di noleggio) (ad es. come premio); [Info](#) per maggiori informazioni in merito, cfr [info concernente il settore Assicurazioni](#).

Si tratta, ad esempio, dell'assicurazione che copre i danni da parcheggio senza franchigia, dell'inclusione della colpa grave nell'assicurazione di responsabilità civile nonché l'assicurazione di protezione giuridica nella circolazione stradale.

Secondo l'[articolo 22 capoverso 2 lettera a LIVA](#), non è possibile optare per l'imposizione volontaria delle prestazioni assicurative.

 Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi nell'ambito della sua attività imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto, la deduzione dell'imposta precedente deve essere corretta proporzionalmente all'utilizzazione ([art. 30 cpv. 1 LIVA](#)).

**Precisazione della prassi** ([Info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

##### 14.2.2.2 Prestazioni assoggettate all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero

<b>a)</b>	<b>Consegna del veicolo nel luogo designato dal cliente</b> Il supplemento versato per la fornitura del veicolo nel luogo designato dal cliente è considerato una prestazione accessoria agli abbonamenti veicoli. Ai sensi dell' <a href="#">articolo 19 capoverso 4 LIVA</a> , la prestazione accessoria è imposta come la prestazione principale. La consegna del veicolo nel luogo designato dal cliente è considerata quindi una fornitura di beni secondo l' <a href="#">articolo 3 lettera d numero 3 LIVA</a> il cui luogo della prestazione è definito all' <a href="#">articolo 7 capoverso 1 lettere a e b LIVA</a> .
-----------	--

<b>b)</b>	<b>Restituzione del veicolo</b> In occasione della restituzione del veicolo sul territorio svizzero, se il veicolo necessita di una pulizia, la prestazione di pulizia è considerata una fornitura di beni secondo l' <a href="#">articolo 3 lettera d numero 2 LIVA</a> il cui luogo della prestazione è definito all' <a href="#">articolo 7 capoverso 1 lettera a LIVA</a> . Lo stesso vale, ad esempio, per il chilometraggio supplementare fatturato separatamente.
-----------	---

**Precisazione della prassi** ([Info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

#### 14.2.2.3 Elementi che non fanno parte della controprestazione

Se una volta concluso l'abbonamento il veicolo noleggiato risulta danneggiato, l'importo versato a titolo di risarcimento del danno dal locatario alla società di noleggio per la riparazione del veicolo non è considerato una controprestazione dato che non vi è uno scambio di prestazioni. L'importo viene versato soltanto perché la persona responsabile del sinistro risponde, legalmente o contrattualmente, dei danni causati al veicolo. Di conseguenza, il versamento a titolo di risarcimento del danno non soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l'[articolo 18 capoverso 2 lettera i LIVA](#).

**Precisazione della prassi** ([Info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).